

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE “ACCADEMIA ERGO CANTEMUS CORO ED ORCHESTRA di Tivoli”

Art. 1

L'Associazione culturale “**Accademia Ergo Cantemus Coro ed Orchestra di Tivoli** ” è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa ha sede in Tivoli via dei Selci 5. La durata dell'Associazione è stata stabilita fino al 2050. Il suo codice fiscale è il seguente: 94069530585.

Art. 2

L'Associazione nasce con lo scopo di diffondere la cultura e la formazione musicale in tutte le loro forme e i loro aspetti. Favorire e sostenere la tradizione della cultura musicale sacra e profana che, nascendo dallo studio del canto e della musica, migliori nei fruitori la cognizione dell'arte e si proponga come risorsa di promozione umana, sociale e cristiana. Tali principi possono ispirare progetti educativo - didattici. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, svolgerà anche altre diverse attività: l'istituzione e la gestione di una Scuola di Musica, che dovrà costituire un polo di occupazione per i musicisti professionisti, al fine di avvicinare gli utenti all'approfondimento delle varie specificità pratiche e teoriche della Musica; l'eventuale organizzazione di seminari, conferenze, convegni, giornate di studio e tavole rotonde e l'organizzazione di corsi di perfezionamento, masterclass, concorsi per strumentisti e compositori, concerti singoli e rassegne, eventi musicali e culturali in genere e quant'altro potrà essere utile alla realizzazione dello scopo sociale.

Art. 3

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; e' un centro permanente di vita associativa, apolitico e apartitico ed opera in conformità del d. Lgs. 4.12.1997 n. 460, per quanto previsto per gli Enti non commerciali di tipo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4

RISORSE STRUMENTALI

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà contare:

- a) su quote associative versate dai soci, stabilite dal Consiglio Direttivo e deliberate dalla Assemblea;
- b) elargizioni di Enti o di terzi;
- c) contributi per servizi resi dall'Associazione a titolo di esclusivo rimborso spese sostenute;

L'Associazione potrà compiere in via subordinata ed accessoria:

- 1) tutte le operazioni finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, escluso ogni fine di lucro;
- 2) attività commerciali e produttive marginali col fine di trarre risorse finanziarie atte al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 3) attività collaterali atte ad organizzare spettacoli di vario genere ovvero raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, accettare in via esclusivamente strumentale sponsorizzazioni e liberalità di terzi, possedere e/o gestire strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- a. beni mobili o immobili di proprietà e comunque acquistati
- b. beni mobili o immobili provenienti da donazioni e lasciati

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione assembleare. Entro il 15 novembre d'ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Art. 7

SOCI E REGOLAMENTI

Sono soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata in primis dal Direttore Artistico unitamente al Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione al mese di ingresso nell'Associazione stessa. L'Associazione potrà dotarsi inoltre di uno o più regolamenti, rispettosi delle finalità statutarie così come enunciate negli art. 2 e 3 del presente statuto, al fine di disciplinare in concreto le varie attività dalla stessa gestite o promosse. L'approvazione dei predetti regolamenti è competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi statuari, ne accettino le finalità e i modi di attuazione, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo e siano ammessi a far parte dell'Associazione stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo nonchè parere favorevole del Direttore Artistico. Sono **Soci Ordinari** quelli che verseranno la quota associativa deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 4.a del presente statuto. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, alle iniziative ed attività dell'Associazione stessa e potrà far partecipare a tali iniziative ed attività i propri figli ancora minorenni indicati, specificatamente, nella propria domanda di adesione. I soci ordinari hanno tutti gli stessi diritti ed i medesimi doveri. In particolare, i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare personalmente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate ed organizzate, nonchè di recedere in qualunque momento dall'Associazione. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio. Per contro i Soci hanno il dovere di rispettare le norme del presente Statuto, di versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e sono vincolati al rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali. Devono uniformarsi alle direttive dell'Associazione, collaborando a realizzare, pur nella pluralità delle iniziative, l'unicità degli intenti e delle finalità associative tenendo un comportamento basato sul massimo rispetto degli altri. Si impegnano altresì a frequentare con assiduità le prove ed a partecipare alle manifestazioni in cui l'associazione è impegnata, salvo validi motivi di impedimento. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età sono chiamati **Soci Aspiranti**, non versano la quota associativa, partecipano alle Assemblee come uditori, possono esprimere soltanto parere consultivo, se il Presidente consentisse il loro intervento, non hanno diritto di voto, ma hanno il dovere morale di rispettare tutte le norme dello Statuto ed i regolamenti. Il servizio prestato dai Soci è personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Possono essere rimborsate, entro limiti preventivamente stabiliti, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'Assemblea può conferire la qualifica di **"Soci Benemeriti"** sia per importanti motivi artistici, culturali e musicali sia per qualità morali e sociali.

I soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione sono di diritto **"Soci Fondatori"**. Essi sono esentati dal versamento della quota associativa per il primo anno di vita dell'Associazione, possono esercitare tutti i diritti attribuiti dallo statuto, hanno diritto di voto e possiedono i medesimi doveri dei soci ordinari.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto ed impegna il socio al perseguimento dei fini statuari. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi e con voto segreto, per decesso e per omesso versamento della quota sociale per almeno 6 mesi. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo personale, non ha diritto alcuno sul patrimonio. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non può essere rivalutabile. Ogni comunicazione di recesso è da trasmettere a mezzo Racc.A.R. o PEC dell'associazione depositata e vigente in quel momento.

Art. 9

La qualità di socio si perde per:

- 1) dimissioni
- 2) morosità nel pagamento dei contributi
- 3) espulsione

L'esclusione di cui ai punti 1) - 2) e 3) sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. In particolare l'espulsione verrà applicata nel caso di comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità dell'associazione e/o inadempienza oppure disinteresse verso l'attività sociale.

Art. 10

ORGANI SOCIALI

L'Assemblea dei Soci Ordinari, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Artistico.

Art. 11

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieleggibile per massimo 3 mandati, salvo diverso volere unanime dei soci ordinari, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma degli atti sociali, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ha facoltà di attribuire gli incarichi all'interno del Consiglio stesso, di dirigere iniziative varie volte al solo beneficio dell'Associazione e di tenere i contatti con tutte le realtà locali o fare rappresentanze in Italia e all'estero. Il Presidente assume anche iniziative autonome che, in casi di urgenza, si rivelassero necessarie. Ha la responsabilità generale della conduzione e buon funzionamento delle attività dell'Associazione, con il fondamentale ausilio e la fattiva collaborazione del Consiglio Direttivo.

Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

- a) quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmare i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi;
- b) sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la P. A., enti locali e privati;
- c) rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
- d) stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione

Art. 12

Il Consiglio Direttivo sarà composto di 4 membri eleggibili tra tutti i soci ordinari maggiorenni, più il presidente, che ne è membro di diritto. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni all'interno dello stesso. I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieleggibili.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito in apposito registro.

Art. 14

Il Presidente ed il Direttore Artistico, proprio perché sono investiti del loro incarico dalla assemblea generale dei soci ordinari, godono dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ciò nonostante hanno il dovere morale di coinvolgere il Consiglio Direttivo per una gestione ed una programmazione trasparente.

Art. 15

Il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione sono nominati dal Presidente tra tutti i soci ordinari e durano in carica 3 (tre) anni. Il Presidente può nominare, di volta in volta, per esigenze che dovessero verificarsi per un suo impedimento, un suo vice, tra i quattro consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo. Costui avrà un mandato temporaneo di sostituirlo in adempimenti associativi.

Art. 16

Il Segretario sbriga gli affari ordinari, tiene la corrispondenza e la firma e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal Presidente o dall'Assemblea, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e non ha diritto di voto.

Il Tesoriere ha il dovere della custodia dei valori liquidi, il potere di effettuare pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo, conservandone la documentazione, di predisporre i bilanci parziali e di previsione, di redigere il libro giornale ed il bilancio da presentare all'assemblea annuale

Art. 17

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza, anche per mezzo e-mail.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote o contributi associativi e la loro modalità di versamento, che verranno successivamente deliberate dalla Assemblea, redige annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario, che verrà sottoposto all'approvazione assembleare. L'Assemblea dei soci delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione in relazione al parere del Consiglio Direttivo, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa attribuito dallo Statuto e dalla legge.

Art. 19

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua. L'Assemblea vota per alzata di mano o altra modalità scelta e più congrua. Gli associati, mediante il loro voto, approvano le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nominano il Presidente ed i componenti del Direttivo.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo, in sua mancanza chi presiede ne nomina uno tra i soci fondatori presenti. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. La maggioranza del 50% più uno dei soci in sede di Assemblea, potrà deciderne lo scioglimento anticipato o la proroga.

Art. 21

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze ex art. 20 Cod. Civ.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del patrimonio in base alle indicazioni dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662

Art. 23

Il Direttore Artistico, scelto dal Consiglio Direttivo, è responsabile di tutta l'attività musicale, della verifica della preparazione professionale dei collaboratori/associati e svolge tali funzioni in piena autonomia. Egli propone all'assemblea argomenti di discussione ed iniziative curando poi l'esecuzione di quanto deciso, ha ampi poteri decisionali circa modifiche da apportare; può prendere decisioni che abbiano carattere d'urgenza, salvo a farle ratificare nella prima riunione del Consiglio. Ha inoltre il compito, coadiuvato dal Responsabile Liturgico, di gestire le organizzazioni alle S. Messe solenni e scegliere le relative presenze dei coristi alle Solennità o impegni diversi all'interno di luoghi sacri, sotto tutti i suoi molteplici aspetti, curandone specificatamente l'organizzazione didattica ed artistica. Egli può avvalersi di collaboratori artistici esterni. Il Direttore Artistico decide il repertorio di ogni esecuzione concertistica, individua gli indirizzi ed i programmi tecnico-musicali del coro. Esprime parere vincolante sulla sospensione dell'attività concertistica da parte di coristi ritenuti impreparati ed ha facoltà insindacabile di integrare l'organico del coro con elementi anche di provenienza esterna all'associazione per singole manifestazioni, quando vi è carenza di personale e le sezioni corali sono scoperte. Mantiene, insieme al Presidente, i contatti con altre Associazioni, Enti o persone che possono in qualche modo inserirsi nelle attività dell'Associazione, promuove eventi e nuovi piani musicali, decide sulle relative fattibilità ed organizzazioni. Tutte le decisioni del Direttore Artistico in materia tecnico-musicale sono insindacabili.

Art. 24

Il presente Statuto si è uniformato alle seguenti prescrizioni normative:

- 1) al DLgs n. 460/97, con riferimento alle agevolazioni tributarie e fiscali previste per gli enti non commerciali;
- 2) all'art. 4 comma 4 del DPR 26/10/1972 n. 633 come successivamente modificato ed integrato ai sensi dell'art. 8, lettera A) della legge 24/12/1993 n. 537;
- 3) all'art. 74 comma 5 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni con l'art. 2 comma 1, lettera D del D.L. 30/12/1993 n. 557 così come convertito con modificazioni, della legge 26/02/1994 n. 133.

Per quanto non espressamente previsto, l'Associazione intende comunque avvalersi di ogni facilitazione di carattere fiscale prevista dalla norma di legge per le associazioni sportive e culturali. Per quanto non espressamente previsto si fa esplicito rinvio al presente Statuto e, ove ulteriormente necessario, alle vigenti disposizioni del codice civile in materia.

Art. 25

Disposizioni finali

Il presente Statuto, strutturato per complessivi 25 articoli, è integralmente accettato dagli Associati, unitamente ai regolamenti ed alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

❖ **Copia a disposizione della consultazione WEB**